



Città di Minerbio

Prot. n. del / /

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL CTS PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL/SOFTBALL (LOTTO 1)

L'anno _____ il giorno _____ () del mese di _____ nella sede Municipale del Comune di Minerbio

TRA

- Il Comune di Minerbio (nel seguito anche il "Comune, l' "Amministrazione" il "Concedente") – C.F. 01042870376 P.I. 00530291202, rappresentato dal Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali Dott.ssa Irene Sitta la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzata dall'art.107, comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000, nonché dal Decreto Sindacale n. 28 del 30/12/2025;

E

- La Società/Associazione con sede legale in _____ via ____ Cap. C.F./P.IVA _____ (nel seguito anche la "Concessionaria/o" in persona del Legale Rappresentante _____ nato/a a ____ il _____ domiciliato per la carica presso la società che rappresenta

PREMESSO CHE

1. il Comune di Minerbio è proprietario del **Campo da baseball/softball** di Via Don Zamboni, composto da terreno da gioco omologato serie B, terreno adibito ad ingresso e stazionamento del pubblico delimitato tra la recinzione e il campo da gioco, porzione di fabbricato ad uso spogliatoi posti sul lato ovest della palazzina, nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature presenti come più dettagliatamente descritti nel verbale di consegna che verrà redatto per i locali, gli spazi e le attrezzature, con sommaria descrizione degli stessi - (nel seguito anche "Impianto"), classificato ai sensi dell'art. 826 del

- cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12 giugno 2026 avente ad oggetto "*Approvazione di indirizzi relativamente alla gestione degli impianti sportivi di Minerbio*":
 - si è ritenuto di ricondurre la gestione degli impianti sportivi, come sopra elencati, nell'ambito dell'affidamento di servizi pubblici privi di rilevanza economica in quanto, per le caratteristiche strutturali e per la dimensione di detti impianti, la connessa gestione potrà essere resa a favore della collettività al di fuori di una logica di mercato, data la mancanza di una redditività anche solo potenziale degli stessi;
 - è stato individuato nell'affidamento in convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, la forma di esternalizzazione più idonea al fine di supportare il comune nella gestione del servizio in argomento;
 3. l'art. 181 del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;
 4. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2026 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi, per la gestione dell'albo delle associazioni e per la disciplina dei rapporti con gli enti del terzo settore;
 5. con Determinazione n. del è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale privi di rilevanza economica;
 6. con Determinazione n. del si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento della gestione dell'impianto sopra citato;
 7. tutto ciò premesso, richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 e ss.mm.ii., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione e l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva del **Campo da baseball/softball** di Via Don Zamboni, composto da terreno da gioco omologato serie B, terreno adibito ad ingresso e stazionamento del pubblico delimitato tra la recinzione e il campo da gioco, porzione di fabbricato ad uso spogliatoi posti sul lato ovest della palazzina nonché gli impianti di

illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature presenti come più dettagliatamente descritti nel verbale di consegna che verrà redatto per i locali, gli spazi e le attrezzature, con sommaria descrizione degli stessi.

Art. 2 – FINALITÀ

Con la presente convenzione, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- concorrere alla conservazione e al miglioramento di strutture ed impianti.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e dell'impianto sportivo e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo della struttura e dell'impianto sportivo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

La Concessionaria dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti dell'Amministrazione; intenti che altresì dichiara di condividere.

Art. 3 – DURATA

La durata della presente convenzione è prevista in anni 5 (cinque) a far data dal 01/09/2026 fino al 31/08/2031.

Alla scadenza, potrà essere unilateralmente prorogata dall'Amministrazione nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di nuovo operatore cui concedere la gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO

L'utilizzo delle strutture e dell'impianto sportivo comunale si ispira alla promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico ed allo sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla Concessionaria stessa, tenendo ferme le seguenti condizioni:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
- mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e alle persone con disabilità;
- promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

Nell'autorizzazione a terzi dell'utilizzo degli impianti vanno considerati i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 3) attività connesse ai campionati federali;
- 4) attività per disabili;
- 5) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 6) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 7) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 8) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 9) utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

L'impianto sportivo e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportiva, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non prevista o espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 5 – RISERVA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva di utilizzare o far utilizzare gratuitamente l'impianto, con esenzione del pagamento delle tariffe altrimenti dovute al gestore, per le attività e le manifestazioni a carattere sportivo ed extrasportivo organizzate anche in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e negli ulteriori casi previsti dalla convenzione,

compatibilmente con l'attività programmata e comunque con il calendario delle attività della Concessionaria.

Art. 6 - TARIFFE PER L'USO DEL CAMPO DA BASEBALL/SOFTBALL

La concessionaria è tenuta ad applicare le tariffe che verranno stabilite annualmente dall'Amministrazione.

La riscossione delle tariffe è effettuata dalla Concessionaria stessa.

All'ingresso dell'impianto sportivo, ben visibile, deve essere affissa una tabella contenente tutte le tariffe; le stesse saranno pubblicate nel sito istituzionale del Comune.

Art. 7 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Società/Associazione sportiva si impegna a:

- utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
- garantire la custodia, la pulizia e il corretto uso delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni;
- rispettare le norme di sicurezza e igiene;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti.

La Concessionaria è tenuta a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligata a utilizzare l'impianto sportivo in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

In materia di personale

La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere sulla struttura e sull'impianto sportivo, il personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, etc.) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli

obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la concessionaria può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.

In materia di sicurezza

La Concessionaria in quanto "Datore di lavoro" e "Responsabile" dell'attività ai sensi del D. Lgs. 139/2006 e DPR 151/2011 dovrà assicurare il rispetto e l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La Concessionaria dovrà eseguire le verifiche periodiche relative al corretto funzionamento degli impianti o attrezzature inerenti la sicurezza, quali illuminazione di emergenza, idranti/naspi, cassetta di pronto soccorso, estintori, maniglioni antipanico, segnalatori di allarme antincendio, ecc.

La Concessionaria si impegna a garantire il mantenimento in efficienza dell'impianto elettrico effettuando gli interventi di manutenzione ordinaria. Si impegna altresì a non effettuare alcun intervento di modifica sull'impianto elettrico.

In caso di attività soggette al controllo di prevenzione incendi il responsabile dell'attività dovrà predisporre il Registro di prevenzione incendi sul quale annotare le verifiche periodiche segnalando all'Amministrazione eventuali carenze rilevate.

Le attrezzature, di proprietà del gestore, utilizzate dagli addetti alla manutenzione ordinaria dovranno essere conformi alla normativa vigente e dotate di certificazione CE.

Compete al concessionario l'onere in materia di acquisizione del (CPI) (o la voltura della titolarità), da effettuarsi entro 30 gg. decorrenti dalla sottoscrizione della consegna degli immobili, la Concessionaria potrà contare sul supporto e l'assistenza dell'Ufficio tecnico del Comune di Minerbio.

Conduzione dell'attività nel rispetto della normativa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

La Concessionaria provvederà a tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dell'attività, ed in particolare si impegna a:

- elaborare un proprio Documento di valutazione dei rischi o la valutazione dei rischi inerente lo svolgimento della propria attività;
- elaborare un Piano di emergenza per ogni "luogo" ove viene svolta una o più attività del gestore;
- provvedere alla formazione del personale addetto all'emergenza antincendio e primo soccorso come emerge dall'esito del Documento di valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza;
- provvedere alle dotazioni di primo soccorso con i contenuti previsti dal Decreto 388/2003 e dal Decreto 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
- dotare il personale di dispositivi di protezione individuale nel caso in cui si renda necessario in seguito alla redazione del Documento di valutazione dei rischi.

La Concessionaria garantisce che i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e gestione dei locali e nell'utilizzo delle attrezzature siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie.

La Concessionaria provvederà ad effettuare un'adeguata informazione e formazione al proprio personale in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in riferimento ai rischi generali ed ai rischi specifici.

La Concessionaria, in quanto datore di lavoro, in caso di effettuazione dei lavori all'interno dei locali, provvederà a coordinarsi con il concedente e ad attuare quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che si riporta di seguito ed in particolare:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- c) coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In materia di manutenzione

La manutenzione ordinaria è a carico della Concessionaria secondo le indicazioni contenute nel presente articolo in materia di sicurezza, nonché nell'allegato A) "Piano di conduzione tecnica".

Fanno eccezione le attività di manutenzione ordinaria e la conduzione relative:

- agli impianti di illuminazione del campo da baseball/softball;
- agli impianti termici

che sono poste in carico all'Amministrazione Comunale.

La concessionaria dovrà essere in regola con tutte le norme di settore e con quelle di carattere fiscale. A tal fine l'Amministrazione potrà in qualunque momento verificare il rispetto di quanto sopra detto.

In materia di utenze

Sono a carico del Concessionario le spese per la fornitura delle utenze dell'impianto in oggetto, compresi i relativi allacciamenti ed intestazioni da effettuarsi entro il 31/12/2026. Il Concessionario è obbligato a stipulare in proprio i contratti con gli enti erogatori, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità ed onere diretto ed indiretto in caso di inadempimento contrattuale.

In materia di proposte migliorative

Art. 8 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Manutenzione straordinaria

Sono a carico dell'Amministrazione tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti, la manutenzione straordinaria delle tribune, dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici degli immobili, purché non causata da incuria della Concessionaria. A tale fine la Concessionaria dovrà avvertire l'ufficio tecnico del Comune di qualsiasi inconveniente che possa dare luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro il limite massimo di ventiquattro ore dall'avvenuta presa conoscenza. L'Amministrazione interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori.

Fanno eccezione le attività di manutenzione straordinaria che sono poste a carico della Concessionaria, indicate nell'allegato A) "Piano di conduzione tecnica".

Fanno altresì eccezione le seguenti attività poste in carico alla Concessionaria:

- reimpianti dei manti erbosi e/o ripristini dei manti con terra rossa.

Sicurezza

L'Amministrazione, in qualità di proprietaria degli impianti li consegna in buono stato di conservazione ed efficienti.

L'Amministrazione ha l'obbligo di garantirne il mantenimento in efficienza effettuando esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente agli impianti (elettrici, termici, antincendio) ed alla struttura.

L'Amministrazione consegna i locali completi di impianto di naspi e/o idranti, estintori e porte dotate di maniglioni antipánico, di cui le spetta la manutenzione straordinaria.

Art. 9 – RIMBORSO SPESE

A titolo di sostegno ai costi di manutenzione e gestione e per la promozione sportiva e lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed ammesse a rimborso su presentazione di apposita rendicontazione.

Il tetto massimo per il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate dalla Concessionaria è di € 3.000,00.

Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:

- utenze
- manutenzione ordinaria
- pulizia
- materiali di consumo (acquisti di attrezzature)

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese che non è possibile collegare direttamente alla Convenzione;
- quota di spese la cui entità risulti oggettivamente non congrua rispetto agli ordinari valori di mercato;
- realizzazione di strutture stabili o spese per manutenzioni straordinarie;
- fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili all'oggetto della Convenzione;

Le spese relative a:

- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

sono rimborsate attraverso quanto previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, per la gestione dell'albo delle associazioni e per la disciplina dei rapporti con gli enti del terzo settore di cui alla Delibera di C.C. n. 4/2026.

Al fine di assicurare la continuità del servizio e consentire l'avvio operativo della concessione, per il primo anno di gestione, il contributo potrà essere erogato, su richiesta del Concessionario, anche in via anticipata nella misura massima del 30% dell'importo complessivamente previsto, successivamente al perfezionamento delle procedure di volturazione delle utenze relative agli impianti oggetto di concessione.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- una quota in acconto, pari al 40% dell'importo annualmente riconosciuto, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- la quota a saldo entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dal Concessionario, corredato dalla documentazione giustificativa richiesta dall'Amministrazione comunale.

Il saldo sarà determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate, fermo restando il limite massimo del contributo annualmente assegnato. Eventuali economie rispetto all'importo anticipato saranno oggetto di compensazione o restituzione secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

La mancata presentazione del rendiconto entro il termine di 60 giorni potrà comportare la sospensione dell'erogazione del saldo e, nei casi previsti, il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza. Non verrà liquidato il contributo se il concessionario avrà posizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio competente.

La rendicontazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: comune.minerbio@cert.provincia.bo.it o presentata personalmente presso la Segreteria/Ufficio Affari Generali del Comune di Minerbio.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sull'andamento delle attività e sulla corretta esecuzione del servizio, nonché di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti o integrazioni sulla documentazione contabile presentata.

Previa richiesta scritta del Concessionario, il limite massimo di rimborso per le spese sostenute e rendicontate potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale, facendo riferimento alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo (indice FOI).

Art. 10 – CONSEGNA

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune e della Concessionaria.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi. Il verbale di consegna sarà redatto in duplice copia (una copia sarà consegnata alla Concessionaria e una sarà consegnata resterà al Concedente).

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

La Concessionaria è l'unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito degli orari di utilizzo della stessa.

La Concessionaria solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. E' responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. L'Amministrazione è tenuta inoltre indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, compresi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza, da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, delle norme legislative e

regolamenti che comunque presiedono l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto.

La Concessionaria, ha stipulato copertura assicurativa n. _____ presso _____, contro i rischi della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Minerbio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, manutenzioni ordinarie comprese.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno/persona/cose e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti e/o cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- precisare che per "Assicurato" deve intendersi: il Concedente e i suoi incaricati, la Concessionaria e ogni altro soggetto partecipante alla gestione del servizio contrattualmente definito.

La copertura assicurativa dovrà comprendere, oltre alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, anche i danni materiali e diretti arrecati agli immobili, alle strutture, alle pertinenze, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi comunali derivanti da atti vandalici e/o dolosi di terzi.

Il Concessionario si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Art. 12 – PERSONALE

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto il Concessionario dovrà nominare il responsabile del servizio comunicando le relative generalità e i relativi recapiti al Concedente, in modo tale che lo stesso possa costituire il referente del Concedente per

quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti e al diligente svolgimento del servizio sportivo.

Il concessionario, per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione, si impegna a disporre di personale idoneo alle mansioni e munito di qualifiche, titoli, requisiti professionali e degli eventuali brevetti adeguati, come previsto alla normativa vigente.

Il concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del d. Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante *"Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."*

Art. 13 – PUBBLICITA'

Al Concessionario spettano i proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario all'interno degli impianti sportivi, gestendo sia la pubblicità fissa che quella mobile durante eventi e gare.

La disposizione della pubblicità è soggetta alle seguenti condizioni:

- il materiale pubblicitario deve garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e deve essere realizzato con materiali ignifughi a norma di legge;
- è vietata la pubblicità a contenuto politico o offensivo per la morale e il pubblico decoro;

- è permessa la pubblicità tramite mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno degli impianti;
- è fatto divieto al Concessionario di sub-concedere gli spazi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Tutte le spese relative al posizionamento, manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario, inclusi gli oneri connessi (come canoni, assicurazioni, diritti SIAE), sono a carico esclusivo del Concessionario.

La pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno degli impianti sportivi è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e all'eventuale canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo le normative comunali. Il Concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni causati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature degli impianti.

Il Concessionario si impegna inoltre a diffondere gratuitamente, tramite l'impianto sonoro, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale.

La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature non deve in alcun modo eccedere la scadenza naturale della convenzione.

Art. 14 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dalla presente convenzione, la Concessionaria sarà tenuta alla corresponsione delle seguenti penali:

- € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;
- € 1.000,00 per comportamento lesivo dell'incolumità degli utenti;
- da € 100,00 a € 300,00 per ogni inadempimento delle obbligazioni del contratto non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura dell'Amministrazione a mezzo PEC.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad

insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si darà corso all'applicazione delle penali.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo della Concessionaria a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Concessionaria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempimento da parte della Concessionaria, diverso da quelli riportati all'articolo 14 "Penali per inadempienza contrattuale" danti corso all'applicazione di penali, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 C.C, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Amministrazione intenderà inoltre risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia della Concessionaria che dei suoi eventuali aventi diritto, in caso di:

- sospensione od interruzione non autorizzate della gestione, o di sua parte, per più di due giorni, anche non consecutivi;
- gravi vizi o difformità dei servizi tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei servizi;
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fiscali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio. ;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 92 e 94 del Codice;
- rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
- cessione del contratto;

- liquidazione, fallimento;
- un caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore, ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Fuori dei casi indicati dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della Concessionaria ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte del medesimo di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

La Concessionaria rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

L'Amministrazione conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

Art. 16 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dei beni, delle attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dei beni, delle attrezzature, dei materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

Art 17 – RECESSO

L'Amministrazione, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato, previa disdetta da comunicare alla Concessionaria all'indirizzo PEC almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

L'Amministrazione potrà altresì recedere in ogni tempo dal contratto, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione PEC da parte

della Concessionaria, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi fosse il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del concessionario per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante PEC a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 18 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

Art. 19 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Concessionaria, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, ha costituito apposito deposito cauzionale di € 2.500,00 _____. Tale garanzia è prevista anche a copertura degli eventuali danni alle strutture oggetto della convenzione e comunque per ogni altra finalità indicata nella convenzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa.

La garanzia ha validità per tutta la durata contrattuale e prevede l'obbligo del garante a rinnovare la garanzia in caso di rinnovo o proroga della concessione su richiesta di una delle parti.

In caso di escussione, in tutto o in parte della garanzia, la Concessionaria è tenuta al reintegro del deposito cauzionale nell'importo complessivo di cui al comma 1.

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le somme dovute dalla concessionaria all'amministrazione per il pagamento delle eventuali penali a carico del concessionario medesimo, ove questi non adempia al loro pagamento previa intimazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di utilizzo della garanzia, la Concessionaria sarà tenuta al reintegro della stessa entro il termine di quindici giorni decorrente da specifica richiesta recapitata da parte dell'Amministrazione comunale, pena l'incameramento della garanzia e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., salvi gli eventuali danni o indennizzi che il Comune potrà richiedere alla concessionaria.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante da questo contratto, inclusa la sua formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, recesso, nullità o efficacia, la competenza esclusiva e inderogabile è attribuita all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna. Ciò vale per tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Art. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità del presente contratto.

È inoltre obbligato a includere una clausola specifica nei contratti con i propri subcontraenti, attraverso la quale ciascuno di essi si assume i medesimi obblighi di tracciabilità. La mancata inclusione di tale clausola comporterà la nullità assoluta del subcontratto.

ART. 23 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Società/Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso,

valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla Concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico della Concessionaria, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, alla Concessionaria verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese della Concessionaria, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi alla Concessionaria stessa, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

L'Amministrazione e la Concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi.

Art. 24 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti, previste dal Contratto, devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pena la nullità, salvo diverso accordo scritto e ove consentito dalla legge. Le comunicazioni si considerano valide ed efficaci se inviate ai seguenti indirizzi PEC:

- Per il Concedente:;
- Per il Concessionario:;

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art 25 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E AMMINISTRAZIONE

La Concessionaria si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale le modifiche dello Statuto e del rinnovo delle cariche sociali. Per ciascun anno della durata dell'affidamento, la Concessionaria si impegna a far pervenire all'Amministrazione il rendiconto dell'attività gestionale dell'impianto in concessione e copia del bilancio.

La Concessionaria si impegna a fornire all'Amministrazione il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo mail dell'addetto (e di un suo sostituto):

- ai calendari delle attività, per gli adempimenti di cui all'art. 5 "Riserva a favore dell'Amministrazione"
- alle tariffe, per gli adempimenti di cui all'art. 6 "Tariffe per l'uso del campo da baseball/softball";
- alla gestione degli adempimenti in materia di manutenzione ordinaria e sicurezza e di quanto previsto all'art. 7 "Obblighi della Concessionaria".

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto, le paarti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 22016 e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento delle normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contatto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Minerbio nella persona del Sindaco. Il Responsabile del Trattamento il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali.

Art. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi della L. 190/2012 (Legge Anticorruzione), il Concessionario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'unione Terre di Pianura e dei Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio (approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 4/2016) e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice.

Ai sensi del c. 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti del Concessionario.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, c. 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le spese della presente convenzione sono a totale carico della Concessionaria. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a norma del DPR n. 131 del 28/04/1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per il Comune

Per la Società /Associazione sportiva

ALLEGATO A

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle seguenti operazioni:

MANUTENZIONE RIPARATIVA

Tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei vari edifici e strutture nonché interventi necessari a integrare e a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti: elettrici, idrici, igienico sanitari, con la sola esclusione degli impianti termici che rimangono in carico all'Amministrazione Comunale.

In via esemplificativa sono a carico del concessionario i seguenti interventi:

- sostituzione di tutti i tipi di vetro danneggiati, con obbligo di sostituzione con nuovi vetri a norma e con l'obbligo di trasmissione al Comune delle certificazioni di conformità dei vetri installati;
- controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- manutenzione porte, canestri, rete, e tutto quanto attiene le attrezzature presenti negli impianti sportivi.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
- revisione mensile dell'efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ecc.;
- pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti e delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi;
- revisione delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- tinteggiatura periodica degli ambienti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

- pulizia degli impianti degli edifici e di tutte le pertinenze;
- pulizia delle aree esterne, verdi e non, con relativa spazzatura ed irrigazione, per mantenerle in uno stato atto a consentirne l'utilizzo;
- sfalcio dell'erba, riassetto e irrigazione, concimazione e semine delle aree di gioco e adiacenti;
- sostituzione corpi illuminanti (no campi sportivi e palestra);

- segnatura dei campi da gioco;
- obbligo di realizzare un adeguato sistema di raccolta e smaltimento rifiuti ai sensi del pertinente regolamento comunale.

Il concessionario dovrà inoltre garantire:

- tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto (custodia, vigilanza, e controllo impianti ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico;
- in particolare durante il periodo di apertura al pubblico dell'impianto sportivo, un adeguato servizio di custodia e guardiana, da svolgersi con la presenza contemporanea di almeno un addetto che garantisca anche l'espletamento del servizio di pulizia, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia di igiene e comunque in modo tale da garantire la pulizia dei locali spogliatoi, servizi igienici e dove presenti tribune, con spazzatura pavimenti, accurato lavaggio con soluzione detergente/disinfettante degli stessi, delle pedane e delle docce; lavaggio a fondo dei sanitari e dei rivestimenti. Tali operazioni dovranno essere ripetute più volte, secondo un'adeguata programmazione, nei periodi e/o negli orari di maggiore affluenza di pubblico;
- il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione degli impianti.